

DELIBERAZIONE NR. V/

44978

SEDUTA DEL 14 DIC. 1993

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO:

L.R. 7.6.80 nr. 94 - D.P.R. 10.9.82 nr. 915.
Autorizzazione al Consorzio ACCAM con sede c/o
Municipio di Busto Arsizio (Va) per la
termodistruzione di diverse tipologie di rifiuti
negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbani siti in Busto Arsizio (Va), Via Biate.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:

- DGR n. 23785 del 22.9.87 avente ad oggetto "Autorizzazione al Consorzio Accam di Busto Arsizio per l'incenerimento di sostanze stupefacenti e psicotrope, di rifiuti ospedalieri e di rifiuti provenienti da laboratori biologici nell'impianto di incenerimento rifiuti solidi urbani ubicato in comune di Busto Arsizio";
- DGR n. 42411 del 19.10.93 avente ad oggetto "Determinazioni ai fini del contenimento dei limiti imposti alle emissioni in atmosfera originate dall'esercizio di un forno di incenerimento autorizzato di rifiuti solidi urbani, sito in Località Mendosio di Busto Arsizio (Va), titolare il CONSORZIO ACCAM";

ESAMINATA l'istanza del Consorzio Accam inoltrata in data 21.6.93 prot. n. 30284 con la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento di diverse tipologie di rifiuti presso gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani siti in Busto Arsizio;

ATTESO che la medesima istanza viene dichiarata essere stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale ed all'Amministrazione Comunale competenti per territorio;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 del 27.7.84 che:

- prevede la possibilità di assimilare ai rifiuti urbani, ai soli fini dell'incenerimento, i rifiuti speciali ospedalieri e quelli provenienti da laboratori biologici in genere;
- stabilisce la documentazione da allegare ai cennati rifiuti in fase di conferimento dei medesimi agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e ad altri impianti con caratteristiche almeno equivalenti;
- stabilisce le modalità di trattamento, raccolta e confezionamento, trasporto dei rifiuti di che trattasi;

ATTESO che con la deliberazione del C.I. surrichiamata nonché la Legge 29 ottobre 1987 nr. 441 e la L.R. 1 luglio 1993 nr. 21 tra le frazioni di rifiuti urbani considerati pericolosi vengono individuati i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati per i quali è previsto l'obbligo della raccolta differenziata da parte dei Comuni;

VISTA la legge 10 febbraio 1989 nr. 45 ed il relativo Decreto Ministeriale applicativo del 25 maggio 1989, che individua, nell'ambito dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie, le singole categorie di rifiuti e ne indica i





sistemi di smaltimento ed in particolare per i rifiuti speciali infetti o potenzialmente infetti nonché per i farmaci scaduti indica quale sistema di smaltimento la termodistruzione;

RICHIAMATA la Circolare nr. 21 del 24 maggio 1989, emanata congiuntamente dai Settori Ambiente ed Ecologia e Sanità della Regione Lombardia, con le quali sono state dettate precise indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali ed in particolare:

- i resti e avanzi di indumenti, casse ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle extumulazioni, previa disinfezione ed eliminazione dello zinco o del piombo presente che deve essere opportunamente recuperato secondo le specifiche indicazioni, sono classificati speciali ed essere confezionati in contenitori recanti la scritta "rifiuti cimiteriali trattati";
- ai fini dello smaltimento, è consentito il conferimento, per l'incenerimento, negli impianti per rifiuti urbani;

VISTO il Decreto 19 luglio 1985 del Ministero della Sanità "Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985 n. 297;


RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 13502 del 22.12.1992;

RITENUTO che per i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati per i quali è previsto l'obbligo della raccolta differenziata da parte dei Comuni e/o loro Consorzi, nonché per i "rifiuti cimiteriali trattati", la forma di smaltimento più idonea è da individuare nella termodistruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. nr. 12429 del 1 agosto 1991 con la quale sono state assunte determinazioni in merito all'esercizio degli impianti di termodistruzione di rifiuti;

ATTESO che gli impianti di incenerimento del Consorzio Accam presentano le caratteristiche tecniche di cui al punto 3.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale così come sostituita dalla deliberazione del 29.11.1985 dello stesso Comitato pubblicata sulla G.U. nr. 23 del 29.1.86. In cui vengono determinate le caratteristiche strutturali nonché la strumentazione di controllo degli impianti di incenerimento e fissati i valori operativi minimali per la camera di combustione secondaria;

PRESO ATTO che per l'incenerimento dei rifiuti di cui alla istanza precedentemente richiamata è necessario prendere





particolari precauzioni per quanto riguarda il trasferimento dalla zona di conferimento e stoccaggio alla zona di combustione nonché per l'alimentazione nella camera di combustione;

PRESO ATTO che per i rifiuti speciali ospedalieri il caricamento al forno verrà effettuato con modalità specifiche ed in modo separato da quello del caricamento dei rifiuti solidi urbani ed alimentati in camera di combustione; l'alimentazione dei rifiuti ospedalieri avviene contestualmente al conferimento degli stessi e pertanto non viene effettuato stoccaggio provvisorio;

DATO ATTO della documentazione tecnica ed operativa di progetto agli atti e che il Consorzio pertanto dovrà rispettare tutto quanto indicato nel progetto presentato, eventualmente integrato con le prescrizioni di cui al deliberato;

ESAMINATO l'atto di diffida con cui l'Amministrazione Provinciale di Varese ha imposto limitazioni al Consorzio e prescritto specifici interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi per l'esercizio degli impianti di termodistruzione;

RITENUTO di far proprie le limitazioni e le osservazioni dell'Amministrazione Provinciale e di imporre che la quantità massima complessiva dei rifiuti di che trattasi che possono essere smaltiti nell'impianto non superi le 8 t/g e che di conseguenza venga ridotto proporzionalmente la quantità di rifiuti solidi urbani termodistrutti;


ATTESO che, ai sensi dell'art. 4, 4° comma del R.R. nr 2/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro della domanda il parere dell'Amministrazione Provinciale si intende espresso favorevolmente;

ATTESO che il Comitato Tecnico ex art. 17 della Legge Regionale 7 giugno 1980, nr. 94 nella seduta del 19.10.93 ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata dal Consorzio ACCAM alle condizioni riportate nel deliberato;

VISTA la deliberazione regionale n. 24447 del 9/10/87 con la quale vengono dettate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;

RITENUTO di non dover subordinare l'esercizio dell'impianto di che trattasi alla prestazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art.7, 4° comma, lett.f) della L.R. 94/80;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Consorzio ACCAM alla





termodistruzione di farmaci scaduti provenienti dal servizio di raccolta differenziata di R.S.U., di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei residui da laboratori biologici, dei rifiuti speciali ospedalieri trattati e dei rifiuti "cimiteriali trattati" negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani ubicati in Busto Arsizio, Via Bienate subordinatamente al rispetto dei limiti all'emissione già fissati e di tutte le prescrizioni riportate nella presente deliberazione;

RITENUTO di richiamare l'attenzione dell'U.S.S.L. sul rispetto, per quanto di propria competenza, da parte del Consorzio ACCAM di quanto prescritto nel deliberato;

DATO ATTO che la presente delibera potrà essere modificata o revocata nel caso in cui non sia rispettato quanto indicato in deliberato;

RITENUTO di demandare ai sensi della L.R. 94/80 art. 11 e del D.P.R. 915/82 art. 7 - alla Provincia di Varese il controllo e la verifica dell'adempimento, da parte del Consorzio ACCAM di quanto prescritto nel presente provvedimento nonché l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 94/80;

RITENUTE far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi;

VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980 n. 94 integrata dalla Legge Regionale 10 Settembre 1984 n. 54;

VISTO il Regolamento Regionale 9 gennaio 1982 nr. 2;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, nr. 915;

VISTE le "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti" (deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale) pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 253 del 13 Settembre 1984;

VISTA la Legge n. 441 del 29.10.1987;


VISTA la Legge Regionale 10.5.90 nr. 51;

VISTA la Legge Regionale 1.7.93 nr 21;

VISTO il D.P.C.M. 1.3.1991 (G.U. Serie Generale 8.3.91 nr. 57;

VISTA la Legge 9 Novembre 1988 n. 475;

VISTA la Legge 19 marzo 1990 nr. 55;






VISTA la Legge 10.2.89 n. 45 e relativo D.M. attuativo del 25.5.89;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. 40/93;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge


D E L I B E R A

1. di autorizzare il Consorzio ACCAM con sede c/o Municipio di Busto Arsizio alla termodistruzione di diverse tipologie di rifiuti negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani siti in Busto Arsizio (Va), Via Bienate;
2. di non dover subordinare l'esercizio dell'impianto di che trattasi alla prestazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art.7, 4° comma, lett.f) della L.R. 94/80;
3. di fissare la scadenza dell'autorizzazione concessa con il presente atto alla data del 30.11.1998;
4. di prescrivere che in fase di esercizio vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - 4.1 i rifiuti di cui il Consorzio ACCAM può effettuare la termodistruzione devono essere costituiti da:
 - a) farmaci scaduti derivanti esclusivamente dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 - b) sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - c) residui provenienti dai laboratori biologici;
 - d) rifiuti speciali ospedalieri trattati;
 - e) rifiuti "cimiteriali trattati";
 - 4.2 l'alimentazione alla camera di combustione dei rifiuti di cui al punto 4.1 lettere c), d) ed e) deve essere tenuta completamente separata da quella dei rifiuti solidi urbani ed effettuata attraverso specifiche modalità operative;
 - 4.3 l'accettazione dei rifiuti speciali ospedalieri:
 - a) non è vincolata ai bacini di utenza fissati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dalla deliberazione della G.R. nr. 14191 del 4.11.1988 e successive modifiche o integrazioni;
 - b) deve essere subordinata alla verifica del rispetto, da parte dei conferitori delle vigenti disposizioni;





- c) la distruzione dei rifiuti accettati deve essere completata entro 24 ore dal conferimento;
- 4.4 la quantità giornaliera complessiva di rifiuti di cui al punto 4.1 che potrà essere ritirata e smaltita non potrà essere superiore a 8 t/d;
- 4.5 il Consorzio Accam, presso la sede dell'impianto, deve assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 3 della Legge 475/88 e dall'art. 4 della L.R. 94/80 nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del Catasto;
- 4.6 il Consorzio Accam deve comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto di smaltimento;
5. di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, le prescrizioni contenute nelle deliberazioni di G.R. n. 23785 del 22.9.87 e n. 42411 del 19.10.93 nonché le eventuali ulteriori determinazioni che dovessero essere assunte per l'esercizio dell'impianto;
6. di demandare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio i controlli ex art.11 della L.R.94/80, ex art.7 del D.P.R. 915/82 ed ex art.5 del R.R. 2/82 circa il rispetto, in fase di esercizio dell'impianto, di quanto prescritto nel presente provvedimento nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art.10 della L.R. 94/80 ed ex art. 6 del R.R. 2/82.
I controlli avranno periodicità almeno semestrale;
7. la presente autorizzazione proterà essere oggetto di verifica in relazione a quanto stabilito nella pianificazione regionale in materia di smaltimento delle tipologie di rifiuti di che trattasi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari anche regionali più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
9. di richiamare l'attenzione del Comune e dell'Ente territorialmente competente sui controlli in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per le emissioni sonore nell'ambiente esterno;
10. di far presente che ogni cambiamento ed ampliamento dell'attività di termodistruzione, nonché lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli dichiarati, deve essere





autorizzato;

11. di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi;
12. di disporre la notifica del presente atto al Consorzio Accam, alla Provincia territorialmente competente ed al Comune dove è ubicato l'impianto;
13. di disporre l'invio del presente atto all'USSL competente per territorio ed all'USSL in cui ha sede il P.M.I.P. competente.

IL PRESIDENTE

R. Milardotti

Il Segretario

[Handwritten signature]



REGIONE LOMBARDIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. otto pagine, di cui n. — pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.



Il Segretario della Giunta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. ...".